

STATUTO

Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato

Articolo 1 - Denominazione

E costituita l'Ente di Terzo Settore (ETS) Organizzazione di Volontariato (OdV) non riconosciuta denominata "Progetto San Rufo Rinasce ODV" ai sensi del Titolo V Capo I del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 attuativo delle legge delega 6 giugno 2016, n. 106 in materia di Codice del Terzo Settore e loro successive modificazioni o integrazioni. L'ODV rappresenta la continuazione dell'Associazione di volontariato Progetto San Rufo Onlus, Associazione di volontariato Fede, Cultura e Storia, costituita il 06/Maggio/ 2015

Articolo 2 - Sede

L'OdV stabilisce la sede in Caserta, frazione Casolla, in via Montanara, n. 4, presso l'Arcipretura San Lorenzo M. di Casolla. La sede operativa è fissata presso la Casa Canonica in via Parrocchia, Piedimonte di Casolla (Caserta). Potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie in tutto il territorio dello stato italiano e all'estero. La variazione della sede nell'ambito della regione Campania non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. Essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Articolo 3 - Scopo

L'OdV non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale destinate a soggetti in situazione di svantaggio e disagio.

L'OdV ha lo scopo di realizzare le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. N. 117/2017.

L'OdV vuole favorire la conoscenza vasta ed approfondita del Territorio Tifatino, anche nell'ottica di una consapevole ed efficace riappropriazione delle radici identitarie del territorio stesso.

Tali finalità si perseguono attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico nonché religioso del Territorio Tifatino, in special modo del comprensorio riguardante Casolla, Piedimonte di Casolla e Sturano, frazioni del comune di Caserta. Tali attività si svolgono anche a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari.
- ricerca di tutte le fonti dirette e/o indirette che consentono la conoscenza di cui ai precedenti comma;
- studio e analisi di miti e riti tradizionali, festivi e non, e di tutte le attività ad essi connessi, al fine di meglio registrarne e valorizzarne le componenti religiose, culturali e identitarie;
- studio e analisi dell'assetto del territorio interessato e delle risorse umane;
- promozione di iniziative e attività culturali, artistiche, sociali di vario genere, seminari, cineforum, convegni, conferenze, concerti, concorsi, festival, laboratori, mostre, rassegne, spettacoli, viaggi, visite, etc., accordi di collaborazioni, consulenze, gemellaggi, protocolli d'intesa con enti pubblici territoriali e statuali, con altre associazioni di volontariato, associazioni culturali e di promozione sociale, con fondazioni, ong, etc.,
- istituzione e redazione di siti telematici, giornali e riviste su carta e telematici, borse di studio, premi, viaggi e tutto ciò che si ritiene necessario e sufficiente per raggiungere gli obiettivi di cui al comma primo;
- produzione e realizzazione di materiale audiovisivo;
- individuazione, catalogazione, recupero, restauro, custodia e gestione dei beni artistici e culturali, materiali ed immateriali;
- tutela e valorizzazione dei beni ambientali.

L'OdV per il perseguimento di tale scopo può farsi promotrice/sponsor di iniziative e manifestazioni culturali, artistiche, turistiche, ludiche anche in collaborazione con altre associazioni, con la Parrocchia di San Rufo di Piedimonte di Casolla, con l'Arcipretura di San Lorenzo di Casolla e le altre organizzazioni di carattere religioso e/o ecclesiastico. Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'OdV non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e loro successive modifiche e integrazioni

Articolo 4 - Durata

La durata dell'OdV è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'OdV è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'OdV sono costituite da:

- donazioni dei singoli aderenti;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- proventi derivanti da attività di fundraising effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

all'OdV possono aderire le persone fisiche e le persone giuridiche, pur garantendo la maggioranza agli ETS ODV. Per aderire va compilato e firmato il modulo di richiesta di adesione all'OdV ed indirizzato al Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 3) i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare entro sette giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea dei Soci la quale si pronuncerà nella sua prima convocazione.

I soci sono tenuti al versamento di quote associative. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'OdV comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'OdV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la donazione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- a svolgere tutte le attività relative alla vita associativa in maniera completamente gratuita fatto salvo per il rimborso delle spese vive così come previsto dalla legge 266/91.

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'OdV o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

In particolare i soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento non idoneo e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature e al patrimonio dell'OdV e ad ogni altro socio.
- d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Sia le espulsioni che le esclusioni devono essere ratificate dall'Assemblea. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di entrambi i provvedimenti può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'OdV:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Presidente Onorario
- L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 20 del presente statuto).

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'OdV.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'OdV;
- sulla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato;
- sulla commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'OdV e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la nomina del Presidente Onorario.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento dell'OdV.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante annuncio scritto (tramite e-mail) ad ogni socio, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

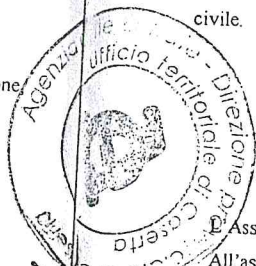
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.



Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Nomina e composizione

L'OdV è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, in caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina.

Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, il Presidente, due Vice - Presidenti e il Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'OdV e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- delibera sulla nomina del Presidente Onorario
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'OdV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

Al Presidente spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'OdV stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'OdV anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'OdV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'OdV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'OdV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Presidente Onorario

Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 3.

Articolo 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente (Vicario) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 21 - L'organo di controllo / Collegio dei revisori dei conti

1. L'Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti e rimane in carica per tre anni.
2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
4. L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs n. 117 del 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

Durata

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

Articolo 22 - Libri dell'ODV

- a) Il libro degli associati o aderenti;
 - b) Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

Articolo 23- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

BILANCIO

Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Se il Bilancio Consuntivo dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se l'ODV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.L. n. 117 del 2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 25 - Avanzi di gestione

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ODV stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'ODV ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

Articolo 26 - Scioglimento

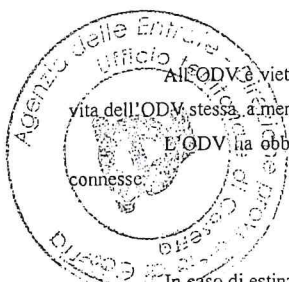
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore le disposizioni dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Lo scioglimento dell'OdV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 27 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni.



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Francesco...', 'Gianluigi...', 'L. Vito...', and 'L. Vito...']